

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO PROVINCIA DI VERONA

Rep. n.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA CARTACEI EMESSI DAL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020

L'anno 2021 () addì () del mese di in San Pietro in Cariano (VR),
con la presente scrittura privata:

TRA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO (C.F./P.Iva 00261520233) con sede in San Pietro In Cariano (VR), Via Chopin n. 3, rappresentato dal dott. Fabrizio Tabarelli, domiciliato presso la sede dell'Amministrazione, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Pietro In Cariano, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella sua qualità di Responsabile dell'Area 1 Segreteria Generale – Servizi Sociali del Comune giusta nomina con provvedimento sindacale prot. n. 30046 del 14/12/2020 (di seguito nel presente atto denominato "Comune"),

E

_____ (C.F./P.Iva _____)
con sede legale in _____ via _____
n. _____, iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____
Registro Imprese, n. _____ REA, tel. _____, e-mail
_____, PEC
_____, qui rappresentata dal sig.
_____, c.f. _____, in qualità di legale
rappresentate/procuratore dell'impresa stessa (di seguito nel presente atto denominata
"Esercente").

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Esercente, anch'esso sopra meglio generalizzato che, espressamente accetta, la gestione dei "Buoni sociali", alle condizioni dettagliate negli articoli seguenti:

Articolo 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la gestione dei "Buoni sociali", ossia dei buoni spesa cartacei nominativi, di valore predeterminato, rilasciati agli aventi diritto dal Comune di San Pietro in Cariano, per l'acquisto dei prodotti indicati all'articolo 2 presso gli esercizi commerciali e farmacie convenzionati.

Mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Esercente è abilitato al ritiro dei buoni spesa cartacei nominativi, di valore predeterminato, rilasciati agli aventi diritto dal Comune di San Pietro in Cariano, a titolo di corrispettivo per l'acquisto dei prodotti indicati all'articolo 2.

Le parti danno atto che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, esclusivamente tra l'Esercente ed il beneficiario del buono spesa. Il buono spesa infatti si configura quale voucher *multiuso* ai sensi dell'articolo 6-quater del D.P.R. 633/1972.

Articolo 2 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA

I buoni spesa rilasciati dal Comune potranno essere spesi anche cumulativamente, presso l'Esercente, esclusivamente per l'acquisto dei seguenti prodotti:

- generi alimentari, comprese le bevande purché analcoliche;
- beni di prima necessità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mascherine e prodotti di igiene per la casa e per la persona;

- prodotti farmaceutici limitatamente a: generi alimentari e prodotti per l'infanzia (omogeneizzati, latte, biscotti e pannolini), prodotti alimentari per celiaci o per soggetti con intolleranze alimentari;

Sono esclusi dal novero dei beni acquistabili i seguenti prodotti:

- alcolici e super alcolici;
- cibo per animali;
- oggetti per la casa;
- beni superflui quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prodotti di bellezza.

Al fine di prevenirne la contraffazione, tali buoni saranno contrassegnati dalla presenza del timbro a secco del Comune, dell'ologramma adesivo anticontraffazione e di un numero identificativo.

Pertanto l'Esercente si impegna a prestare la massima attenzione sia alla presenza dei suddetti contrassegni su ogni singolo buono spesa ritirato, sia alla natura dei beni acquistati, pena il mancato rimborso.

Al momento dell'acquisto, l'Esercente rilascerà al soggetto uno scontrino di importo pari al valore nominale dei buoni spesa ritirati, riportante la dicitura "Corrispettivo non riscosso", e conserverà copia di tale scontrino insieme al buono spesa ritirato per poi consegnarlo al Comune nei modi e tempi di cui al successivo articolo 3.

L'Esercente applicherà i prezzi di vendita esposti nei propri locali.

In nessun modo l'Esercente erogherà resto al beneficiario del buono.

Articolo 3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Esercente fatturerà periodicamente o in un'unica soluzione al Comune di San Pietro In Cariano l'importo pari al totale del valore nominale dei buoni spesa cartacei ritirati nel periodo di competenza, tramite fatturazione elettronica (Codice Univoco di fatturazione è **SQL30H** dove il penultimo carattere è uno "zero").

La fattura sarà emessa in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/1972.

Ai fini della accettazione della fattura elettronica, l'Esercente consegnerà all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Pietro In Cariano i buoni spesa cartacei originali ritirati nel proprio punto vendita, timbrati e firmati, unitamente a copia degli scontrini riportanti la dicitura "Corrispettivo non riscosso" ad essi correlati, entro il termine massimo di 7 giorni dall'invio della fattura elettronica stessa.

Ciò affinché il Comune possa accettare la fattura elettronica nei termini di legge, previa verifica:

- della corrispondenza dell'importo fatturato con il valore totale dei buoni spesa consegnati all'Ufficio Servizi Sociali;
- della autenticità dei buoni spesa consegnati (presenza del timbro a secco del Comune, dell'ologramma adesivo anticontraffazione e del numero identificativo);
- della compravendita esclusiva dei prodotti specificati all'articolo 2.

In caso di mancata consegna dei buoni spesa cartacei nel suddetto termine o nell'ipotesi in cui riscontri delle irregolarità all'esito delle verifiche sopra menzionate, il Comune rifiuterà la fattura elettronica che dovrà essere riemessa limitatamente all'importo effettivamente dovuto.

Il Comune provvederà a liquidare la fattura entro 10 giorni dalla sua accettazione, mediante accredito sul conto corrente dedicato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'esercizio convenzionato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti è il seguente: conto corrente n.

_____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____,

Via _____, IBAN _____.

Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono: 1. nome cognome _____ (C.F. _____) 2. nome cognome _____ (C.F. _____).

L'esercizio convenzionato dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della convenzione.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'esercizio convenzionato è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'esercizio convenzionato non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al 31/12/2021.

Articolo 5 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'Esercente, per gli adempimenti di propria competenza, è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy e riservatezza dei dati personali, ai sensi del GDPR - REG. UE 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 6 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, sarà competente il Tribunale di Verona.

Articolo 7 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa vigente applicabile in materia.

Articolo 8 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Le spese inerenti la registrazione della presente Convenzione sono a carico del Comune. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

L'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, dovuta per la presente convenzione, viene qui assolta riportando i quattordici numeri del codice a barre e data di emissione della relativa marca da bollo:
_____ del _____.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti a titolo di accettazione, con modalità di firma digitale, valida alla data odierna, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs n. 82/2005.

Per il Comune
F.to

Per l'Esercente
F.to

Per l'iscrizione nel Registro Repertorio Contratti:
F.to il Segretario Comunale